



COPIA

Registro Generale n. **476**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 211 DEL 25-08-2020

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: Affidamento della fornitura di energia elettrica dei cimiteri di Visso e frazioni, mediante adesione alla Convenzione "Energia elettrica 16, Lotto 9- Umbria e Marche" stipulata tra Consip S.p.A. e la società A2A Energie". **IMPEGNO DI SPESA.**

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di agosto, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Dato atto che si rende necessario provvedere all'acquisizione del servizio di energia elettrica per i cimiteri di Visso e frazioni;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000¹ euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

¹ L'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019) ha elevato l'importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Dato atto che le Convenzioni sono Accordi-Quadro stipulati da CONSIP, dove le imprese aggiudicatrici si impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle singole Pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto (il cosiddetto massimale);

Appurato che CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge nr. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 della Legge n. 388 del 23.12.2000, ha previsto apposita "Convenzione per la fornitura di energia elettrica 17";

Considerato che in data 11/12/2019 è stato attivato il lotto 9 della nuova Convenzione per l'Energia elettrica ed. 17, - Umbria e Marche, con contratto stipulato dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Società A2A ENERGIA SPA quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto;

Dato atto che:

- la Convenzione ha durata contrattuale di 18 (diciotto) mesi;
- la fornitura dell'energia elettrica avviene a cura del Fornitore, secondo le modalità e i termini meglio dettagliati nella Convenzione, presso le sedi e/o i distaccamenti delle Amministrazioni Contraenti, ubicati all'interno delle regioni Umbria e Marche;

Visto, altresì, il Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135), che ha introdotto disposizioni in materia di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di trasparenza delle procedure, stabilendo per alcune categorie di fornitura (tra cui l'energia elettrica) l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di acquistare attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., pena la nullità del contratto.

Dato atto che l'art. 1, comma 494, della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha modificato l'art. 1, comma 7 del D.L. 06.07.2012 n. 95, quarto periodo, stabilisce che, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del comma 494 art. 1, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 vengano disapplicate le previsioni che consentono la cosiddetta "outside option", cioè la possibilità per le amministrazioni di svincolarsi dalle convenzioni qualora riescano ad ottenere condizioni economiche migliorative rispetto alle tariffe previste da Convenzioni ed Accordi Quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali.

Ritenuto necessario pertanto di aderire alla citata Convenzione Consip mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Amministrazione Contraente, per un costo complessivo stimato pari ad euro 3.416,00 Iva inclusa per il periodo 01/11/2020 al 31/04/2022.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC protocollo INPS_21307075 emesso in data 16/06/2020 con scadenza validità al 14/10/2020;

Considerato che il CIG derivato di riferimento del presente affidamento è il 84123109D0;

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

Approvare le premesse della presente determinazione;

Aderire, per le ragioni descritte in premessa e nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, alla convenzione CONSIP "Energia elettrica 16, lotto n. 9" stipulata con la Ditta A2A ENERGIA SPA con sede a Milano in corso di Porta Vittoria n. 4, partita iva 12883420155, per la fornitura di energia elettrica per i cimiteri di Visso e frazioni;

Affidare per le motivazioni espresse in premessa, alla suddetta Impresa la fornitura di energia elettrica emettendo l'ordinativo di fornitura n. 5660743 del 25/08/2020, per il periodo di durata della Convenzione in essere e pertanto dal 01.11.2020 al 31.04.2022, alle condizioni e modalità di esecuzione della fornitura contenute nella succitata Convenzione;

Dare atto che:

- che i pagamenti in favore della società Ditta A2A ENERGIA SPA con sede a Milano in corso di Porta Vittoria n. 4, saranno soggetti alla disciplina dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con legge 217/2010 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari) con CIG derivati dal CIG di convenzione;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è Valentina Remigi, responsabile dell'Area amministrativa/contabile del Comune di Visso, che assume anche il ruolo di referente dell'Amministrazione per l'accesso al portale della Convenzione, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi propri;

Dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

Stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire un continuo e costante funzionamento dell'Ente, con particolare riguardo ai cimiteri del Comune di Visso e frazioni;
- l'oggetto del contratto è l'acquisizione della fornitura di energia elettrica ai cimiteri di Visso e frazioni;
- il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico;

Impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio 2019, che in corso di redazione presenta la necessaria disponibilità, le somme di seguito indicate:

Capitolo	84	Descrizione	SPESE POSTALI - UTENZE E CANONI TELEFONICHE E ELETTRICHE - E ALTRE SPESE PER SERVIZI.
Articolo	/	Anno	2020
SIOPE	4	CIG	84123109D0
Creditore	A2A ENERGIA SPA		
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €	379,56
Causale	Fornitura energia elettrica cimiteri di Visso e frazioni		

Capitolo	84	Descrizione	SPESE POSTALI - UTENZE E CANONI TELEFONICHE E ELETTRICHE - E ALTRE SPESE PER SERVIZI.
Articolo	/	Anno	2021
SIOPE	4	CIG	84123109D0
Creditore	A2A ENERGIA SPA		

Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €	2.277,33
Causale	Fornitura energia elettrica cimiteri di Visso e frazioni		

Capitolo	84	Descrizione	SPESE POSTALI - UTENZE E CANONI TELEFONICHE E ELETTRICHE - E ALTRE SPESE PER SERVIZI.
Articolo	/	Anno	2022
SIOPE	4	CIG	84123109D0
Creditore	A2A ENERGIA SPA		
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €	759,11
Causale	Fornitura energia elettrica cimiteri di Visso e frazioni		

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente il presente provvedimento comporta i seguenti ulteriori riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 27-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal28-08-2020 al12-09-2020

Li 28-08-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina